

Pubblicato il 10/05/2019

N. 02718/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 13239/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13239 del 2018, proposto da:

rappresentata e difesa dall'avvocato **Elio Errichiello**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Universita' degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio;

*nei confronti*

non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa adozione delle opportune misure cautelari*

- del bando emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 1208 del 17 maggio 2018, relativo al concorso

- pubblico per titoli ed esami per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2017/2018;
- del Decreto n. 130 del 10 agosto 2017 adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2017, contenente il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 17.08.1999, n. 368”;
  - della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 23 luglio 2018 per l'ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2017-2018;
  - del D.D. n. 1949 del 23.7.2018 di approvazione graduatoria concorso SSM a.a. 2017-2018;
  - del D.M. n. 536 del 12.7.2018 e relativi allegati, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'A.A. 2017-2018, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999;
  - del D.D. n. 1820 del 12.7.2018;
  - della nota di riscontro 4 maggio 2018 prot. MEF-RGS n. 80318 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole all'attivazione con fondi statali di n. 6.200 contratti di formazione medica specialistica per l'A.A. 2017-2018;
  - in quanto occorra, dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 Rep. Atti 110/CSR, concernente la determinazione del Fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ex art. 35, comma1, del D.Lgs. n. 368/1999;

- in quanto occorra, del Decreto ministeriale di rettifica del Bando S.S.M. 2017-2018 n. 556 del 23.7.2018;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell'area riservata del sito University, con particolare riferimento a quelli inerenti l'apertura e la chiusura degli scaglioni di scelta;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

#### NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018;

#### E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, ai corsi di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori l'Avv. E. Errichiello e l'Avvocato dello Stato V. Fico;

Considerato che la questione dedotta in giudizio investe la mancata ammissione di parte ricorrente ad una delle scuole di specializzazione, per

l'accesso alle quali è stata predisposta graduatoria nazionale di merito, previo svolgimento di prove selettive;

Rilevato che le principali contestazioni investono la mancata assegnazione di posti, rimasti liberi all'inizio dei corsi di formazione, che risultano avviati all'inizio del mese di novembre 2018 e sono ormai in corso di avanzato svolgimento;

Rilevato altresì che la graduatoria nazionale in esame – essendo destinata a cinquanta diverse tipologie di specializzazione – è resa ragionevolmente oggetto di scorrimento per “scaglioni” (con formulazione della scelta fatta dagli interessati, in occasione dell'apertura degli scaglioni successivi); al fine di assicurare il rispetto sia dell'ordine di graduatoria che delle preferenze espresse dai soggetti interessati, fino all'ultimo momento utile determinato – altrettanto ragionevolmente – dalla data di inizio dei corsi;

Ritenuta, tuttavia, meritevole di considerazione la segnalata carenza di personale medico specializzato, con conseguente interesse anche pubblico alla massima possibile copertura dei posti disponibili, in quanto al mero spostamento all'anno successivo dei fondi assegnati corrisponde un ritardo nella formazione di professionalità, ritenute necessarie per il sistema sanitario nazionale;

Considerato, in ogni caso, che sussistono tempi ristretti per il bilanciamento da effettuare, tra le esigenze da ultimo indicate e l'impossibilità di riaprire l'assegnazione per scaglioni dopo l'inizio dei corsi (o di consentire l'accesso ai corsi stessi non appena si verificano delle vacanze, sempre possibili a seguito di successive rinunce), in quanto sono intuibili i profili di danno, anche erariale, per l'erogazione di fondi pubblici, destinati alla formazione di professionisti che non seguano poi un regolare e ordinato percorso di formazione, dai tempi prefissati (tenuto anche conto degli effetti “a cascata” di ogni singolo spostamento, ove – per rispettare l'ordine di graduatoria – si consentisse il passaggio nei nuovi posti liberi di coloro che avessero già iniziato altro percorso formativo);

Ritenuto pertanto che il predetto bilanciamento non possa che essere rimesso al prudente apprezzamento dell'Amministrazione, cui compete la scelta di effettuare, o meno, una distribuzione straordinaria dei posti rimasti liberi, senza rimettere in discussione quelli già assegnati (e, quindi, senza osservare l'ordine di graduatoria, per motivate superiori ragioni di interesse pubblico), con individuazione della fase di svolgimento della specializzazione che non consenta più inserimenti tardivi, per insuperabili esigenze formative del personale medico (cfr. in tal senso, sostanzialmente, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1390, la cui formula di accoglimento è appunto condizionata, nel “quando” e nel “quomodo”, a detto “prudente apprezzamento”, tanto da non poter essere diversamente intesa);

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- dispone il motivato riesame dell'Amministrazione, in ordine ai tempi utili e alle modalità di possibile riassegnazione – in via eccezionale e, presumibilmente, “una tantum” – dei posti programmati e finanziati, rimasti liberi nelle scuole di specializzazione alla data di inizio dei corsi o nella fase immediatamente successiva;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- rimette al Presidente per la fissazione dell'udienza di merito.

Spese di fase compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

**IL SEGRETARIO**